

DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA NUMERO 8 SIENA SUD

Art. 1 – Finalità

Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo degli Ungulati selvatici (capriolo, daino, muflone, cervo e cinghiale) nell'ATC 8 Siena Sud, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e del Piano Faunistico Venatorio Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza densità, per ciascuna specie, sostenibili, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio gestito dagli ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulate e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione. La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna specie e per ciascuna Unità di Gestione /Distretto (UDG), definiti dalla Regione.

Art. 2 - Densità Agricolo Forestale sostenibile

Nel Piano regionale annuale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, Bovidi e Cinghiale la Regione Toscana determina le densità sostenibili, anche interspecifiche, a livello locale di cui al comma 1 dell'art. 28 bis della L.R. 3/1994, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole.

Art. 3 Vocazione del territorio

La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.

Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFV e nei Piani annuali di gestione, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione (UDG C) Conservativi.

Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (UDG NC).

Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dell'utenza.

Art. 4 Unità di Gestione / Distretti (UDG)

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, Bovidi e del Cinghiale è attuata dagli ATC suddividendo il territorio di propria competenza in unità denominate Distretti di Gestione.

2. I Distretti di Gestione sono unitari per tutte le specie presenti al loro interno. I distretti del capriolo, costituiscono la minima UDG venatoria anche per le altre specie di ungulati.

3. Il DG è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni demograficamente distinte, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, seppur presenti, non modificano in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa.

4. La superficie cacciabile dei Distretti di gestione deve essere compresa di norma tra 5.000 e 20.000 ettari.

Per superficie cacciabile si intende di norma la superficie agro-silvo-pastorale del Distretto.

5. La pianificazione faunistica e venatoria deve fare riferimento all'intera superficie cacciabile del Distretto.

L'organizzazione e la realizzazione delle attività faunistiche e venatorie deve tenere conto delle differenti finalità (area vocata, area non vocata) e delle diverse situazioni normative derivanti dalla presenza di ZRV, AFV, AAV e CPRFS.

7. L'indirizzo faunistico-venatorio e i confini dei Distretti sono proposti dagli ATC. Di norma la revisione dei Distretti può essere effettuata alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o al suo aggiornamento.

8. I Distretti sono gestiti dagli ATC tramite i cacciatori abilitati alla caccia di selezione delle rispettive specie e assegnati al distretto, detti "selecontrollori", iscritti al Registro Regionale.

9. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su un prelievo programmato per classi di età e di sesso attuata in forma individuale, e svolta esclusivamente per tutte le specie da altana/punto sparo cartografato e numerato posto all'interno di un settore di prelievo, o alla cerca nei soli distretti ove già attuata da tempo, indossando un indumento ad alta visibilità per la caccia in Aree non vocate alla specie (come previsto dalla legge obiettivo n°10 del 09/02/2016 della Regione Toscana) senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, mediante l'impiego delle armi consentite dalla normativa Regionale.

10 I Piani di prelievo per il capriolo e per le altre specie sono riferiti alla singola UDG. Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

La caccia di selezione del cinghiale viene anche essa articolata sulla base territoriale costituita dalle UDG relative al capriolo di cui sopra.

Come previsto dall'art.67 comma 9 del D.P.G.R. 48/R/2017 Il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate di dimensioni inferiori a 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del

distretto e al conduttore del fondo se abilitato.

I cacciatori iscritti ad un distretto sono organizzati in Gruppi di caccia al fine di organizzare al meglio il prelievo sulle singole specie e l'accesso ai settori di prelievo.

Art. 5 Accesso ai Distretti (UDG) conservativi

Il prelievo selettivo nei Distretti (UDG) conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC 8 Siena Sud o come ATC di Residenza o come Ulteriore ATC. Ogni cacciatore iscritto ad un Distretto deve effettuare obbligatoriamente almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria. In base all'Art. 75, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.48/R del 05/09/2017, i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della l.r. 3/1994 possono effettuare la caccia di selezione in ogni ATC in cui risultano iscritti (sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC), con il solo limite di essere iscritti ad un solo distretto per ciascuna specie, in ogni ATC. Se in un distretto sono gestite altre specie oltre al capriolo (es: muflone, daino, cervo non vocato), il cacciatore deve preferenzialmente gestirle nel stesso distretto dove gestisce il capriolo.

I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D della l.r. 3/1994, possono iscriversi a più distretti per la caccia di selezione all'interno dell'ATC per ogni specie, I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto per la caccia di selezione, o coloro che intendono cambiare distretto, devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto di volta in volta, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse indicazioni da parte dell'ATC.

Il cambio di Gruppo di caccia all'interno del Distretto va comunque richiesto, direttamente al responsabile del Distretto, entro e non oltre il 31 gennaio.

Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza tre distretti.

L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previo verifica della eventuale saturazione del Distretto stesso.

L'ATC stabilisce il numero dei cacciatori iscrivibili ad un distretto in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto, delle effettive esigenze gestionali.

Nei casi in cui le richieste pervenute superino le disponibilità del Distretto, l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:

1 Opzione D art.28 L.R.3/94 Costituisce priorità di iscrizione l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati;

2 Residenza anagrafica Costituisce priorità di iscrizione la residenza anagrafica in un comune del distretto: punti 5,

3. Residenza in un Comune in cui ricade l'ATC: punti 4

4. Residenza in provincia di Siena punti 3;

I punteggi previsti dai commi 1,2,3 non sono cumulabili.

4.Anno di abilitazione per anzianità di abilitazione per la specie oggetto della richiesta di iscrizione : 0,25 punti per ogni anno di iscrizione;

5 Età anagrafica In caso di ulteriore parità verrà assegnata la priorità ai cacciatori abilitati più anziani.

A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC tramite l'organizzazione del Distretto, consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori.

Prima dell'inizio della stagione venatoria di ogni singola specie, i cacciatori di selezione, per confermare e mantenere l'iscrizione al Distretto assegnato devono versare la quota di iscrizione prevista dall'ATC per la caccia agli ungulati.

Art. 6 Accesso ai Distretti (UDG) non conservativi

Il prelievo selettivo nei Distretti (UDG) non conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC.

Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito la abilitazione alla caccia di selezione alla specie interessata.

L'ATC dispone il numero di Distretti non conservativi a cui il cacciatore può iscriversi.

I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto di gestione non conservativo per la caccia di selezione, devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto. Ogni cacciatore iscritto ad un Distretto deve effettuare obbligatoriamente almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.

Il cacciatore di selezione iscritto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Distretto previste dall'ATC (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.). I proprietari e conduttori dei fondi non iscritti al Distretto dovranno rivolgersi all'ATC per il ritiro del modulo autorizzativo che sarà sostitutivo del libretto delle uscite per esercitare la caccia nel Distretto a cui non sono iscritti e nel quale ricadono i fondi in proprietà e/o conduzione e dovranno rivolgersi ai presidenti di Distretto per ritirare le fascette e le schede di abbattimento. I presidenti di Distretto accoglieranno di diritto, i proprietari e conduttori dei fondi assegnandoli inizialmente almeno due capi di cinghiale e un numero di fascette corrispondenti e per le altre specie un numero di fascette in base al piano di prelievo previsto per il distretto. I capi abbattuti di ogni specie andranno computati nel piano complessivo del Distretto così come le schede di abbattimento. Per i cervidi dovranno essere conservate le teste provviste di mandibola per il controllo nei modi e nei tempi previsti dal distretto.

Art. 7 Settori di prelievo/ punti di sparo: definizione superfici e distanze.

I Distretti sono divisi al loro interno in Settori di prelievo. Ogni settore di prelievo è una area circolare con al centro una altana / punto di sparo, cartografata e riportata su archivio elettronico dell'ATC, di raggio massimo 350 metri, quindi di superficie massima di 38,465 ettari.

In caso di punti di sparo situati ad una distanza minore della massima (700 m) il raggio dei settori di prelievo contigui sarà pari alla metà della distanza massima tra i punti di sparo.

Se in prossimità di un settore di prelievo isolato (situato ad una distanza maggiore di 700 metri da altre altane/punti di sparo) verranno successivamente posizionate altane/punti di sparo questi, salvo casi di situazioni ambientali particolari, dovranno essere posizionate ad una distanza minima di almeno 300 metri. Al singolo selecontrollore è consentito, per l'abbattimento dei capi uno spostamento, su punti di sparo, predisposti o meno, all'interno del settore di prelievo, non cartografati e posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato. Tale possibilità è concessa esclusivamente per una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere. Nei Distretti dove è autorizzata la caccia alla cerca il settore di prelievo di superficie massima di 40 ettari, sarà identificato dal posto auto cartografato. La definizione dei confini del settore di prelievo sarà effettuata dal presidente del Distretto e riportata sulla cartografia ufficiale dell'ATC. L'accesso al settore di prelievo di caccia alla cerca avverrà con gli stessi criteri di accesso ai settori con l'altana/punto di sparo cartografato (settori assegnati, settori prenotabili ecc,). All'interno del settore di caccia alla cerca possono essere predisposti anche punti di sparo permanenti, previo accordo con i proprietari dei fondi.

Art. 8 Organizzazione del prelievo nelle UDG conservative

Ogni UDG per la gestione conservativa della specie capriolo è suddivisa in Gruppi di caccia ai quali che possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto in funzione delle esigenze gestionali. I Gruppi di caccia

costituiscono l'entità per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole specie e degli obiettivi gestionali, con particolare riguardo all'intensificazione del prelievo nelle aree maggiormente soggette a danni.

Ad ogni selecontrollore viene assegnato un settore di prelievo avente al centro una altana/punto di sparo, riportato sulla cartografia ufficiale dell'ATC. Tale settore risulta quindi assegnato ad un titolare. Secondo quanto previsto dall'art. 6 al selecontrollore è consentito uno spostamento su punti di sparo predisposti o meno all'interno del settore di prelievo, posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato.

I settori di prelievo non assegnati stabilmente ai titolari possono essere prenotate solo dagli appartenenti allo stesso gruppo di caccia. A fronte di una richiesta di un membro dello stesso gruppo di poter accedere ad un settore di prelievo assegnato ad un altro titolare questi può rendere "prenotabile" sul sistema di teleprenotazione il proprio settore per il richiedente.

I settori di prelievo, sono utilizzabili anche per il prelievo degli altri ungulati ove questo sia ammesso in quell'area.

Il Responsabile del Distretto consegna ad ogni cacciatore di selezione la cartografia, predisposta dall'ATC, dei settori del gruppo di appartenenza.

I cacciatori di un Gruppo devono esercitare il prelievo esclusivamente all'interno del gruppo stesso per tutta la stagione venatoria.

Nel caso di cacciatore in possesso di abilitazioni a più specie, in regola con le iscrizioni all'UDG e in tempi di prelievo consentito per quella specie (e relativa classe di sesso e di età) è garantito il prelievo multispecie nel proprio settore assegnato o nel settore prenotato da parte del medesimo cacciatore.

Nei Distretti vocati al capriolo ma non vocati per altri ungulati, è garantito dall'ATC iscrizione al Distretto/Gruppo anche ai cacciatori che esercitano solo la caccia di selezione al cinghiale.

I settori di prelievo sono riportati su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico dell'ATC a disposizione dell'utenza e della vigilanza. Per la caccia alle specie non vocate all'interno di un distretto vocato, fermo restando il prelievo multi specie sopra riportato, è consentita la teleprenotazione ai

componenti di un Gruppo di caccia in tutti i settori di prelievo dello stesso gruppo non assegnati .

Art. 9 Organizzazione del prelievo nelle UDG non conservative a tutte le specie

Ogni UDG per la gestione non conservativa è suddivisa in Gruppi di caccia ai quali possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto in funzione delle esigenze gestionali.

I Gruppi di caccia costituiscono l'entità per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole specie e degli obiettivi gestionali, con particolare riguardo all'intensificazione del prelievo nelle aree maggiormente soggette a danni.

Ogni gruppo ha a disposizione un certo numero di settori di prelievo. Tali settori hanno al centro una altana/punto di sparo riportato sulla cartografia ufficiale dell'ATC. Come previsto dall' art. 7 al selecontrollore è consentito uno spostamento, su punti di sparo predisposti o meno all'interno del settore di prelievo , posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato.

Ogni cacciatore abilitato iscritto all'UDG ha diritto di accesso ad un settore di prelievo del solo Gruppo di appartenenza tramite il sistema di teleprenotazione.

Nel caso di cacciatore in possesso di abilitazioni a più specie, in regola con le iscrizioni all'UDG e in tempi di prelievo consentito per quella specie (e relativa classe di sesso e di età) è garantito il prelievo multispecie nel settore di prelievo prenotato da parte del medesimo cacciatore.

Proprietari e conduttori dei fondi di cui all'art. 5 è garantita la priorità di accesso ai settori di prelievo ricadenti sulla loro proprietà.

Art. 10 Organi di Gestione delle UDG e regolamento interno di gestione

1. Sono organi di gestione del Distretto:
 - Il Presidente;

- l'Assemblea;

- CSO dei Capi Gruppo (Commissione supporto Organizzativo) con funzione di supporto all'attività del Presidente.

2. L'ATC nomina il Presidente, che è anche responsabile della caccia al capriolo, e un responsabile per ogni specie non vocata così come previsto dall'art.68 comma c del D.P.G.R. 48/R/2017 e il Vice Presidente su proposta dall'Assemblea del Distretto formalmente costituita.

L'ATC si riserva la possibilità di non accettare le nomine in presenza di gravi o giustificati motivi o in presenza di comportamenti che ostacolano il raggiungimento dei piani di prelievo.

3. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente del Distretto e dei responsabili di specie e dei Capi Gruppo ha la durata del Piano Faunistico Regionale e può essere rinnovato di norma una sola volta, tranne deroghe concesse dall'ATC. La norma si applica dall'entrata in vigore del prossimo Piano Faunistico Regionale

4. Al Presidente spetta il compito di predisporre l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria delle specie ungulate presenti nel Distretto nel rispetto del Calendario Venatorio, del presente Regolamento e del Piano di Prelievo assegnato.

5. In particolare, al Presidente spettano i seguenti compiti:

a. l'organizzazione dei Gruppi di caccia quali unità gestionali per l'effettuazione dei prelievi. Ogni gruppo dovrà poi eleggere il Capogruppo;

b. tenere i collegamenti con l'ATC e rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori;

c. presiedere le riunioni dei selecontrollori assegnati al Distretto disciplinandone lo svolgimento;

d. tenere il Registro delle partecipazioni ai censimenti e alle prestazioni d'opera, al fine di stilare le relative graduatorie e procedere all'assegnazione dei capi da abbattere e settori di prelievo (per le Aree vocate) e ove consentito

delle aree di caccia alla cerca.

e. collaborare con l'ATC per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;

f. offrire il proprio contributo, qualora richiesto dalla Regione o dall'ATC, per l'organizzazione di iniziative faunistiche e/o venatorie relative ai cervidi e bovidi (p.es. catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici).

g. la convocazione delle assemblee e riunioni di distretto;

h. la raccolta e verifica delle cartografie delle altane all'interno dei settori di prelievo preparate dai cacciatori

i. controllo dei capi abbattuti;

l. la consegna e dei contrassegni;

6. L'ATC, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti e esame degli scritti difensivi, può disporre la revoca del Presidente e/o Vice Presidente del Distretto. L'ATC, fino a nuova nomina degli organi di gestione del Distretto, esercita il potere sostitutivo, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione dei capi o settori di prelievo.

7. L'ATC coinvolge i Presidenti e i Vice Presidenti dei Distretti nella gestione faunistica e venatoria delle specie ungulate riunendoli tutte le volte che reputa opportuno e in particolare per l'organizzazione dei censimenti e per la formulazione dei piani di prelievo.

8. Il Responsabile del Distretto deve tenere aggiornata la graduatoria degli iscritti al Distretto.

9. Il Responsabile del Distretto ha anche il compito di interfacciarsi con gli agricoltori ed i proprietari dei fondi ricadenti nel Distretto al fine di stabilire un corretto rapporto di collaborazione per la gestione faunistico venatoria e del territorio.

10. Il Distretto si può dotare di un disciplinare interno, purché questo sia coerente con le norme del presente disciplinare e con le leggi o regolamenti regionali, soprattutto per quanto riguarda le norme di accesso e l'assegnazione

dei capi. Copia del Disciplinare interno dovrà essere consegnata all'ATC che si riserva di verificare la coerenza sopra riportata.

Art. 11 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo

Il Presidente del Distretto (conservativo o non conservativo) deve organizzare annualmente i censimenti secondo le modalità definite dalla Regione nelle proprie Linee Guida e dall'ATC e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

1. I censimenti sono organizzati ogni anno in collaborazione tra l'ATC gli organi direttivi del Distretto e i selecontrollori.

2. In caso di assenza del personale tecnico dell'ATC, il Presidente del Distretto sostituisce a tutti gli effetti i tecnici.

3. Le date, le località, le modalità di censimento e il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata di censimento sono comunicate dal Presidente del Distretto all'ATC.

4. L'accertamento della presenza dei selecontrollori alle operazioni di censimento è operata dal Presidente del Distretto sotto la supervisione del personale dell'ATC, mediante l'apposizione all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento della firma su apposito registro. La presenza può comunque essere verificata in ogni momento.

5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti è tenuto dal Presidente del Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'ATC i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto del presente Disciplinare.

6. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Presidente del Distretto, a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.

7. Nel caso di impossibilità a partecipare ad uno o più censimenti del proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti compresi, nell'ATC di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Presidente del Distretto di appartenenza che il Presidente del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo provvede rilasciare al selecontrollore una

dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Presidente del Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.

8. In caso di assenza del personale tecnico, il Presidente del Distretto è tenuto a far pervenire all'ATC competente i risultati dei censimenti entro il termine ultimo indicato dall'ATC, per la predisposizione dei piani di prelievo entro la scadenza indicata dalla Regione.

9. L' ATC può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti.

10. L' ATC può disporre , se ritenuto opportuno ad integrazione e verifica dei dati rilevati nei censimenti, il rilevamento a vista dai punti di sparo degli animali avvistati il primo giorno di caccia nella fascia oraria indicata da riportare in apposita scheda fornita dal medesimo ATC, da restituire compilata quanto prima.

11. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento con una delle modalità indicate nelle Linee Guida della Regione Toscana, All. I, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale tecnico dell'ATC. Il personale tecnico può, in caso di gravi irregolarità, invalidare l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.

Art. 12 - Disciplina dei censimenti

1. L'assenza da una giornata di censimento è consentita; tuttavia l'assente è tenuto a giustificare la propria assenza

2. Il selecontrollore è tenuto a recuperare l'assenza, salvo gravi impedimenti.

3. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza entro la stagione venatoria successiva è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.

4. Il controllo della posizione di ciascun selecontrollore rispetto a quanto previsto è compito degli ATC che a tale fine si avvalgono delle informazioni

inviare dal Presidente del Distretto.

5. L'arrivo in ritardo ai censimenti o il loro abbandono anticipato deve essere concordato con il Presidente del Distretto, che può accettare le motivazioni della richiesta.

6. I tecnici degli ATC presenti ai censimenti e i Presidenti dei Distretti, sono tenuti a segnalare all'ATC a mezzo rapporto scritto, i comportamenti indisciplinati rilevati a carico di alcuno dei partecipanti e quant'altro ritengano utile segnalare.

Art. 13 - Disciplina della prestazione d'opera

1. L'ATC può prevedere nel Piano annuale di gestione di ciascun Distretto, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agricole, la possibilità di prestazioni d'opera.

2. Il Registro della partecipazione alle prestazioni d'opera è tenuto dal Presidente del Distretto a cui spetta altresì il dovere di rendicontare annualmente tali prestazioni all'ATC.

Art. 14 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative

Nelle UDG conservative, i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti, stabilendo il numero massimo di capi disponibili per cacciatore, fino al raggiungimento di almeno il 70% del piano di abbattimento. Il prelievo avviene a scalare per ogni classe di sesso ed età, attivando tutti i cacciatori di selezione del Distretto. Solo dopo il raggiungimento della quota prevista a scalare del piano, per ogni classe di sesso ed età, i capi rimanenti devono essere assegnati, dal Responsabile del Distretto, ad un numero equivalente di cacciatori di selezione iscritti, partendo da coloro che non abbiano ancora raggiunto il numero massimo di abbattimenti disponibili per cacciatore.

Negli ultimi 15 giorni di ciascun periodo di prelievo possono essere riassegnati i capi non ancora prelevati ai cacciatori che abbiano già ultimato i capi loro assegnati.

I Responsabili di Distretto e i Capi Gruppo devono comunque adottare idonee forme di controllo per non superare i limiti del piano di abbattimento assegnato e per incentivare la distribuzione dei prelievi nei vari gruppi in funzione del raggiungimento del piano di prelievo.

Art. 15 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative

Nelle UDG non conservative i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti. terminate le fascette assegnate, il cacciatore può richiederne delle altre nel limite del piano di prelievo assegnato.

Art. 16 Assegnazione capi ai cacciatori ospiti

Il Comitato di Gestione dell'ATC, come previsto dall'Art.75 comma 4 del DPGR n.48/R, può destinare la cessione dei diritti di caccia di selezione ai cervidi e bovidi a cacciatori ospiti.

Per quanto sopra, l'ATC si riserva di trattenere una quota dei capi in prelievo dei Distretti, da destinare ai cacciatori ospiti, in base all'Art. 68 comma 1 lett.o) del Regolamento DPGR n.48/R.

Nel caso di non completamento della quota suddetta, l'ATC riassegna i capi in avanzo ai cacciatori del Distretto.

Art. 17 Mezzi per la caccia di selezione

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dall'Art.75 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017.

Art. 18 Modalità di caccia

La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale ed unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo) e, nelle zone dove consentito anche alla cerca, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da

traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

L'accesso al luogo di caccia (area di pertinenza per la cerca o altana/punto sparo per l'aspetto), ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

Nella caccia con l'arco è consentito uno spostamento all'interno del settore di prelievo anche oltre i 100 metri dal punto di sparo cartografato.

In questo caso è sempre obbligatorio l'uso di indumenti ad alta visibilità.

In caso di dubbio o di ferimento accertato il cacciatore di selezione deve attivare le procedure per la verifica chiamando un Conduttore cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori con i relativi recapiti telefonici è scaricabile dal sito internet dell'ATC.

Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'anschluss ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.

In caso che nessun Conduttore con cane da traccia possa intervenire, il cacciatore di selezione deve avvisare il Responsabile del Distretto.

Art. 19 Realizzazione appostamenti di caccia

Il selecontrollore nella predisposizione del punto sparo collocato a terra è tenuto a non danneggiare sia le piante arboree che le colture agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione del punto sparo, salvo autorizzazione del proprietario del fondo.

La costruzione dell'altana o del punto di sparo, se lasciato in essere, come previsto dall'art.52 comma 5 del regolamento 48/R/2017 art. 52 c. 5 è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana o il punto di sparo, con il consenso del proprietario del fondo, potranno essere utilizzati anche per più stagioni.

Art. 20 Registrazione uscite di caccia

Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto è consegnato il Libretto delle Uscite e gli vengono forniti i riferimenti per il sistema il Sistema di Teleprenotazione.

Il Registro delle Uscite è personale di ciascun cacciatore di selezione e sarà utilizzato per l'esercizio dell'attività di caccia di selezione su tutte le specie per le quali il titolare è abilitato ed autorizzato.

Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore di selezione deve registrare l'uscita di caccia sia sul Libretto delle uscite sia sul Sistema di Teleprenotazione.

Ogni cacciatore di selezione è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione secondo le istruzioni fornite dall 'ATC.

In caso di malfunzionamento del Sistema di Teleprenotazione o delle linee telefoniche, il selecontrollore avvisa il Capo gruppo per prenotare il settore di prelievo e l'uscita di caccia può comunque essere effettuata registrandola sul Registro delle Uscite cartaceo per poi completare la registrazione sul Sistema di Teleprenotazione appena nuovamente funzionante.

Art. 21 Abbattimenti

Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre un contrassegno numerato, consegnati dall'ATC, all'orecchio dell'animale prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare, al termine dell'uscita di caccia o al massimo entro le 24 ore successive, il Presidente od il Capo Gruppo dell'avvenuto abbattimento, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento, ferimenti, o colpi mancati e chiudere la Teleprenotazione con i dati richiesti dalla stessa.

Art. 22 Abbattimenti sanitari

In caso di avvistamento di capi con gravi problemi di salute, i cacciatori di selezione possono abbattere l'animale.

Il capo sanitario abbattuto dovrà essere fatto visionare al Responsabile del Distretto che dovrà avvisare l'ATC.

L'ATC valuterà caso per caso se far vedere il capo abbattuto ad un veterinario o inviarlo all'Istituto Zooprofilattico per la verifica di eventuali malattie infettive.

L'abbattimento sanitario, potrà non essere compreso nel piano di abbattimento assegnato al cacciatore di selezione ed al Distretto.

Art. 23 Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

In caso il cacciatore di selezione voglia usufruire di un Centro di Sosta (CDS) dell'ATC è tenuto ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai gestori dei Centri di Sosta e Centri Lavorazione Carni (CLS).

Art. 24 Controllo capi abbattuti

I Responsabili di Distretto devono organizzare il controllo dei capi abbattuti fissando uno o più incontri con i cacciatori di selezione del proprio Distretto dopo la fine stagione venatoria, avvisando l'ATC sulla data ed ora prevista. L'ATC potrà assistere al controllo dei capi abbattuti inviando un proprio tecnico o un collaboratore alla data stabilita.

Ciascun cacciatore di selezione, all'incontro convocato dal Responsabile del Distretto dovrà consegnare il seguente materiale:

- testa provvista di mandibola di ogni capo, possibilmente scarnificata e a parte
- la scheda biometrica debitamente compilata.

Per la scheda biometrica deve essere utilizzato il modello predisposto dall'ATC e scaricabile dal sito internet.

I cacciatori di selezione possono delegare la consegna del proprio materiale ad un compagno o al capogruppo.

In caso di accertamento di infrazioni sugli abbattimenti o in caso che qualche cacciatore di selezione non consegni il materiale nei modi e nei termini previsti, il Responsabile di Distretto deve contestare immediatamente al cacciatore di selezione interessato o, in caso di sua assenza, al suo delegato, l'infrazione commessa.

Le schede biometriche dovranno essere consegnate, dal Responsabile del Distretto o suo delegato, entro 10 giorni dal controllo, all'ufficio dell'ATC insieme alla lista delle difformità sugli abbattimenti riscontrate.

Art. 25 Sanzioni

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano, le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie. Ciascun cacciatore ha l'obbligo prima di ottenere il titolo di accesso alla caccia (contrassegni/Libretti) annualmente, di sottoscrivere apposito modulo per presa visione del presente disciplinare.

A - Sospensione dalla caccia di selezione alla specie di riferimento fino ad per un anno, per:

- Caccia in settore di prelievo diverso da quella autorizzata;
- Mancata consegna del materiale per il controllo dei capi;
- Mancata effettuazione dei censimenti obbligatori senza aver effettuato i recuperi previsti;
- Caccia in Distretti diversi da quelli in cui si è iscritti;
- Abbattimento con errore di specie;
- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- Mancata effettuazione di almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.
- Mancato versamento della quota prevista dall'ATC per la caccia di selezione agli ungulati.

B - Uscita dal Distretto se per due stagioni venatorie consecutive il cacciatore non esercita la caccia di selezione

Oltre a quanto sopra riportato altre eventuali gravi infrazioni commesse alle regole stabilite nel presente Disciplinare saranno valutate dal Comitato di Gestione dell'ATC.